



N. 835-A

Relazione orale
Relatore LOMUTI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 19 dicembre 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di lite temeraria

d’iniziativa dei senatori **DI NICOLA, AIROLA, ANGRISANI, CASTELLONE, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, LANNUTTI, LANZI, LOMUTI, LUCIDI, PIARULLI, PIRRO, PUGLIA, ROMANO, VANIN, PARAGONE, AUDDINO, ORTIS, RICCARDI ed EVANGELISTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2018

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Di Nicola ed
altri e testo proposto dalla Commissione » 5

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sul disegno di legge e su emendamenti

23 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriore emendamento

5 novembre 2019

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.8 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriore emendamento

17 dicembre 2019

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.10/9, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: PIRRO)

5 novembre 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DI NICOLA ED ALTRI

—

Art. 1.

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, **su richiesta del convenuto**, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile **è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

« Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del **convenuto** di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore **ad un quarto di quella** oggetto della domanda risarcitoria ».

€ 1,00